



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LUCCA  
UFFICIO TERRITORIALE DI: VIAREGGIO

### Registrazione di Atto Privato

Il 24/06/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZG , serie 3 , numero 384

data di stipula: 22/03/2025

ident.vo telematico: TZG25L000384000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BRTLCU77L23L833O

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91058830463					
-------------	--	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Francesco Leone

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

D.P. LUCCA D.P.C.E. ACQUAISIMENTO, IT

RIF. TZG 8.300C 3 N

TZG 25L000 - - -

ASD ASSOCIAZIONE NAZIONALE NAUTICA DA DIPORTO ANTARES  
PIAZZA SANTA CATERINA DA SIENA, 12  
550349 VIAREGGIO (LU)  
CF/ 91058830463

**VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA MODIFICA ALLO STATUTO**

Io sottoscritto, **Bertozzi Luca**, nato a Viareggio il 23.07.1977, domiciliato per la carica in p.zza s. Caterina Da Siena n°12 , Viareggio (LU) C.F. BRTLCU77L23L833O

in qualità di Presidente della ASD **ASSOCIAZIONE NAZIONALE NAUTICA DA DIPORTO ANTARES**, con sede in Viareggio, P.zza S. Caterina Da Siena n° 12, C.F. 91058830463

premesso che l'Associazione è stata costituita il 18.12.2020 a mezzo atto Notaio Fabio Monaco repertorio 6320, registrato a Viareggio in data 03.12.2020 nr.5514 serie 1T

In conformità dell'art.18 dello statuto, che permette la modifica del medesimo mediante l'assemblea straordinaria dei soci, a seguito ed in conformità della delibera dell'Assemblea dei Soci, tenutasi nella Sede Sociale in data 22.03.2025, regolarmente convocata in seconda convocazione e nominato segretario il Dr. Renato Francione, valida a deliberare, si è proceduto alla modifica di alcune voci al fine di poter diventare ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA e in base alle specifiche finalizzate all'iscrizione al CONI e registrazioni delle Federazioni sportive di cui intende far parte.

**Si allega il nuovo Statuto, in totale sostituzione del precedente.**

Viareggio 05/06/2025

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Lucca  
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 24/06/2025  
Al n. 384 serie 3



IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)  
Francesco Leone  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale



## **.STATUTO**

### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Associazione Nazionale Nautica da Diporto ANTARES" denominata in seguito col termine "Associazione" nel presente atto, è un'associazione senza fini di lucro, avente come scopo lo svolgimento, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva appresso precisata.

### **Art. 2 - SEDE**

2/1 L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e all'estero, inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite diverse sedi operative. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. La sede legale e sita in Viareggio (LU) , in Piazza Santa Caterina Da Siena n. 12. 4.

2/2 L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

2/3 L'Associazione ha durata illimitata.

2/4 I colori sociali sono bianco, rosso e blu. L'emblema dell'associazione è rappresentata da un disegno stilizzato raffigurante una A di colore bianco (quale iniziale di Associazione e di Antares) su sfondo blu, trafitta da una Vela stilizzata su fondo rosso.

### **Art. 3 - OGGETTO**

3/1 L'associazione ha, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, lo sviluppo, la promozione, la diffusione, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza, su tutte le discipline relative alla navigazione e marinare e alla pesca sportiva. In generale tutte le discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica e la divulgazione di detta disciplina.

3/2 L'associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali ex art.9 del D.Lgs.36/2021 quali presentazione di istanze e/o partecipazione a procedure da parte di Enti pubblici quali Comuni e/o Autorità Portuali nonché da Privati per l'assegnazione di concessioni di aree nei porti e/o a terra da destinare allo stazionamento delle imbarcazioni dei soci; può utilizzare dette aree ricevute in concessione per lavori ai natanti dei soci, anche usufruendo di tecnici professionisti esterni; può stipulare contratti di fornitura acqua, luce, servizi di assistenza tecnica ai natanti dei soci e alle banchine di stazionamento dei medesimi, servizi di pulizia, controllo delle

  
Associazione Nazionale Nautica  
Da Diporto Antares  
P.zza S.Caterina 12 - 55049 - Viareggio  
C.F. 91058830463 tel. 3288519185



aree di ormeggio, assumere rappresentanze e redigere contratti necessari al raggiungimento delle finalità associative.

3/3 L'Associazione può svolgere, attività sportive e tutte le possibili iniziative finalizzate al perseguitamento dell'oggetto sociale, cui possono partecipare i soci e tutti gli interessati.

3/4 Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3/5 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

3/6 L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

3/7 Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

3/8 L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

3/9 L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

3/10 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.



3/11 L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

3/12 L'Associazione si dichiara apolitica e senza fini di lucro.

#### Art. 4 - SCOPI ISTITUZIONALI

L'ordinamento dell'Associazione si ispira al principio di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti e garantisce la partecipazione di tutti i soci alle proprie attività sportive.

L'Associazione potrà essere affiliata alle Federazioni sportive nazionali del CONI e/o ASSONAUTICA e a tutte le discipline sportive associate, fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dell'attività sportiva della navigazione e pesca in mare, in senso ampio. L'associazione in aggiunta a quanto riportato nel paragrafo (3) si propone di:

- a. Sviluppare e diffondere l'attività sportiva connessa alla pratica della navigazione in mare, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, dilettantistica e ricreativa o di ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della navigazione marittima e di tutte le attività connesse, con particolare riguardo alla corretta conduzione di un'imbarcazione e delle sue attrezature, alla valorizzazione e diffusione della tradizione marinaresca, nel rispetto dell'ambiente e della conoscenza delle culture;
- b. Promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, servizi ed attività nei settori dello sport della pesca, della navigazione in mare, oltre che della cultura ed attività ricreative, turismo e ambiente, politiche sociali;
- c. Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per un'adeguata programmazione culturale del territorio;
- d. Organizzare e partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di specialità sportive connesse al mare in senso lato;
- e. Prendere in concessione e gestire porticcioli turistici, postazioni d'ormeggio, pontili di ormeggio e impianti di qualsiasi natura, ivi compresa ogni attività relativa allo stazionamento e alla riparazione dei natanti;
- f. Esercitare in via secondaria ogni attività economica-commerciale avente esclusiva finalità il finanziamento dell'Associazione e le sue attività. In virtù del fatto che essa gode di piena capacità di agire, l'Associazione potrà effettuare acquisti e vendite, nonché ricevere ed amministrare beni ed in generale compiere qualsiasi operazione utile al raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso i proventi delle attività potranno essere divisi tra i soci, anche in forme indirette.

  
Associazione Nazionale Nautica  
Da Diporto Antares  
P.zza S. Caterina 12 - 55049 - Viareggio  
C.F. 91058830463 tel. 3288819185

  


## Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio Sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da enti; Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
- d) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci;
- e) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa
- f) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono rivalutabili.

## Art. 6 - RENDICONTO ECONOMICO

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto del Consiglio Direttivo e presentato all'assemblea entro tre mesi dalla chiusura, termine prorogabile di 60 giorni. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale accessoria.

## Art. 7 - DESTINAZIONE RESIDUO ATTIVO

Il residuo attivo del bilancio sarà come segue:

- a. il 10 % al fondo di riserva;
- b. il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sportivo, assistenziale, culturale, ricreativo, per i nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

## Art. 8 - SOCI

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce anche nell'organizzazione, ovvero colui che partecipa alla vita associativa ed all'attività istituzionale senza limiti temporali ed in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 primo capoverso del presente statuto. L'Associazione è costituita da un numero minimo di cinque soci; qualora tale numero diminuisca, il Consiglio Direttivo dovrà reintegrare i soci uscenti entro il termine massimo di un anno. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori o da chi ne ha la responsabilità genitoriale; il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione viene esercitato dal 18° anno di età; per i minori il

voto deve essere espresso da colui che ne ha la responsabilità genitoriale. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi.

#### Art. 9 - AMMISSIONE A SOCIO

Per essere ammessi in qualità di socio è necessario essere una persona fisica e presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione, dietro presentazione di almeno altri due soci e con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci unicamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprerensibile condotta morale, civile e sportiva. Inoltre dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti sociali e federali ed alle deliberazioni degli organi sociali;
2. Ai fini sportivi, per "irreprerensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera di ammissione.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere alla revoca dell'ammissione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

13. L'accettazione e la relativa iscrizione nel libro soci danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".

#### Art. 10 - CATEGORIE DI SOCI

I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari: - i Soci Fondatori sono coloro che al momento della costituzione hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto;

- i Soci Ordinari sono coloro i quali hanno fatto richiesta ed il Consiglio Direttivo ne ha deliberato l'ammissione; -

- i Soci Onorari sono:

a) Persone fisiche che avendo dichiarato la loro abilità e comprovata esperienza alla navigazione, dietro richiesta del Consiglio Direttivo, si renderanno disponibili a mettere a disposizione dell'Associazione le proprie conoscenze nell'ambito della gestione dei natanti, tenuta dei corsi, conferenze e navigazione in mare;

b) persone fisiche che potranno, con il loro curriculum personale, portare immagine e competenze alla Associazione;

c) persone fisiche che riterranno di concedere all'associazione beni materiali, immateriali o donazioni in denaro. Questi soci non sono soggetti al pagamento delle quote sociali.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni dell'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. I soci fondatori rimangono tali fino a loro eventuali dimissioni e non possono essere rimossi se non per gravi motivi, dietro il parere vincolante dell'assemblea dei soci tenuta in sede plenaria a votazione dei 2/3 dei presenti.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

#### Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI

Il Socio ammesso viene iscritto nell'apposito registro, a cura dell'organo Amministrativo, ed ha diritto a ricevere la tessera sociale. Il Socio maggiorenne ha diritto di:

- eleggere gli organi direttivi dell'Associazione e di essere eletto;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;

- essere informato sulle convocazioni assembleari e poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto e regolamento interno;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità.
- recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ai sensi dell' art. 14 del presente statuto; tale recesso avrà effetto al termine dell'anno in corso, pur che la comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. Ai soci viene garantita l'uniformità del rapporto associativo e modalità associative, volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

#### Art. 12- DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea dei soci;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- ad avere comportamenti di correttezza e buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione o da non violare gli obblighi statutari del regolamento interno.

#### Art. 13 - ESCLUSIONE DEI SOCI

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali; entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione.
4. Nel caso di violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

  
**Associazione Nazionale Nautica  
Da Diporto Antares**  
 Piazza S.Caterina 12-55049 - Viareggio  
 C.F. 91058830463 tel. 328851985




## 13 bis - ESPULSIONI

1 Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità ha valore la decisione del Presidente o Vice Presidente, che ne dà comunicazione scritta al socio stesso. I soci espulsi potranno ricorrere, dopo aver inviato le sue memorie, contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, con le stesse modalità dell'art. 9, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento stesso. In caso di espulsione l'associato perde ogni diritto alla restituzione di quote e contributi versati all'Associazione

2 Le espulsioni per morosità potranno, dietro accettazione della domanda da inviare al Consiglio Direttivo, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed eventuali arretrati. Se però il socio moroso è recidivo, l'espulsione diventa definitiva. Tali riammissioni dovranno essere confermate con delibera dalla prima assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei 2/3 dei presenti.

## Art. 14 - RECESSO DEL SOCIO

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento. Il recesso ha effetto a partire dalla chiusura dell'anno sociale nel quale si verifica il recesso stesso, purché la comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.

## Art. 15 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo Statuto. Il diritto di voto è garantito a tutti gli associati; i soci minorenni possono esercitare il loro diritto esclusivamente tramite il proprio esercente la responsabilità genitoriale. Ogni socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2538, comma 2, c.c.. e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Un socio può delegare per iscritto un altro socio; ogni associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto a un voto

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno otto giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ora e ordine del giorno dell'Assemblea mediante affissione presso la sede legale dell'associazione o mediante qualunque altro mezzo idoneo che fornisce la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, posta elettronica, ecc.). Le votazioni avvengono per alzata di mano. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

1/1. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

1/2. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

1/3. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

1/4. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

1/5. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

1/6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

1/7. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

1/8. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

1/9. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione, nei termini previsti dall'articolo 6, per approvare il rendiconto economico (Bilancio) consuntivo e preventivo ed inoltre tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio
- procede alla nomina o revoca delle cariche sociali, dei componenti dell'Organo di Controllo e dei Proibiviri
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate

- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione; e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti
  - delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/202 1;
- In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. L'intervento alle adunanze dell'assemblea può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza: in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

#### Art. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale; allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione

In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

## Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria si riunisce regolarmente con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

## Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 consiglieri eletti liberamente fra i soci, e dura in carica quattro anni e fino al suo rinnovo da parte dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio fissa le responsabilità agli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dell'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali; elegge, al suo interno, il Vicepresidente ed il Segretario Generale che dirige gli uffici, redige i verbali delle riunioni, esegue i mandati del Consiglio; il Tesoriere il quale, con firma congiunta o delegata del Presidente, effettua qualsiasi operazione di riscossione e pagamento, gestisce la cassa, predisponde i bilanci ed è responsabile di tutte le operazioni contabili dell'Associazione.

Il Presidente, o gli altri Consiglieri, potranno ricoprire più incarichi temporaneamente.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale compongono la presidenza.

È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente, con medesimi poteri assegnati al Presidente. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza: in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

## Art. 20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economico - finanziari;

- osservare le norme fiscali inerenti la documentazione da allegare ai rendiconti consuntivi;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- gestire l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo per le decisioni che per legge spettino all'Assemblea dei soci;
- nominare i Soci Onorari, il Collegio dei Probiviri composto da tre soci non facenti parte del consiglio direttivo, che vigleranno sull'operato degli organi statutari e decideranno su ricorsi e controversie;
- gestire gli ormeggi e le aree portuali e/o interne, prese in concessione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci e vigilare sull'osservanza dello statuto sociale;
- adottare provvedimenti disciplinari a carico dei soci che abbiano commesso particolari mancanze.

Il Consiglio Direttivo, nelle persone del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri, hanno il divieto di ricoprire la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio Direttivo si costituisce regolarmente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

#### Art. 21 DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIAТИVI

I titolari degli organi associativi decadono per dimissioni o per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Presidente. Le dimissioni o la revoca del Presidente, comporta la decadenza di tutti gli organi Statutari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata a maggioranza dai Consiglieri nominati dall'Assemblea, ma con il limite di cooptazione previsto dall'art. 19. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nella ordinaria amministrazione e provvede a convocare urgentemente, entro un mese, l'Assemblea per l'elezione di tutti gli organi associativi.

#### Art. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente, il quale nella nomina può essere delegato anche alle mansioni inerenti la straordinaria amministrazione. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 4 anni e

sono rieleggibili. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

#### Art.22/A - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### Art. 22/B ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente o del vicepresidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

  
Associazione Nazionale Nautica  
Da Dporto Antares  
Piazza S.Caterina 12 - 55049 - Viareggio  
C.F. 91058830463 tel. 32888519185



### Art. 23 — RENDICONTO ECONOMICO

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16 (esercizio provvisorio). Si dovrà indire una nuova convocazione e nel caso persista la non approvazione del bilancio si procederà allo scioglimento art.2484C1nr3.CC

### Art.24 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### Art.25 - Il PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
  - a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
  - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
  - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. i mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P.M." followed by a longer, less legible name.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Sartori".

## Art.26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre persone scelte anche tra i non soci. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i membri sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri, che elegge al suo interno il proprio Presidente e che si dota di un Regolamento della procedura, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di esaminare e decidere le controversie tra i soci, tra questi e il comitato o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Il Collegio giudica secondo equità

## Art.27 - ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

L'estinzione dell'Associazione avviene:

- con l'impossibilità a raggiungere gli scopi sociali;
- in qualunque momento con apposita delibera assembleare straordinaria degli associati.

## Art. 28 – SCIOLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Per deliberare sullo scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa:

- l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall' art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività;
- il patrimonio residuo viene obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con analoghe finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia. In caso di controversie il foro competente è quello di Lucca; restano salvi i fori ingerogabili di legge.

  
Associazione Nazionale Nautica  
Da Diponto Antares  
Piazza S. Caterina 12 - 550049 - Viareggio  
C.F. 91058830463 tel. 3288571985



